

## CAPITOLATO SPECIALE: OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DI BIANCHERIA PIANA.

### ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di lavanolo della biancheria piana a favore degli Ospiti del Centro di servizi "Pio Ospizio San Michele", con sede in Nogara (Vr), Via P. Sterzi n. 139. Il materiale necessario per i 77 ospiti anziani riguarda gli articoli sotto riportati:

1. servizio di lavanolo della biancheria piana così elencata:

Lenzuolo per letto singolo in cotone;

Federa;

Traversa;

Copriletti di n. 4 colori diversi;

Telo bagno in spugna;

I servizi di cui ai precedenti punti sono quotati a misura. I dati presunti di fabbisogno sono indicati nella tabella che segue. I numeri sono da intendersi come relativi alla riconsegna in nucleo del materiale pulito al netto del materiale non conforme.

TIPOLOGIA PRODOTTO	STIMA PEZZI MENSILI	STIMA PEZZI ANNUALE
Lenzuolo singolo	917	11000
Traversa cotone	1670	20040
Federa	585	7020
Copriletto	420	5040
Telo bagno in spugna	560	6720

Spetta alla Ditta affidataria provvedere a tutti i servizi, provviste, prestazioni, spese e forniture di materiale accessorio del servizio, ecc. necessarie per la "perfetta" esecuzione dell'appalto e secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

### ARTICOLO 2 – DOTAZIONI

Le quantità indicate all'art. 1 non sono vincolanti per l'Ente in quanto i dati sono stati desunti sulla base degli attuali fabbisogni. La Ditta aggiudicataria si impegna a soddisfare, come precisato all'art. 1 e nei limiti previsti, alle medesime condizioni economiche, quelle maggiori o minori quantità che dovessero occorrere per tutta la durata del contratto. Le quantità che dovranno effettivamente essere riconsegnate, e conseguentemente ammesse al pagamento, saranno periodicamente determinate in via unilaterale dall'istituto, secondo le esigenze del servizio. La Ditta dovrà fornire all'Ente scorte di materiale tali da garantire:

- l'approvvigionamento nelle giornate festive,
- la copertura di eventuali emergenze e difficoltà dovute a scioperi o forze di causa maggiore.

L'intero servizio deve essere "perfetto" sia per la qualità dei prodotti usati, sia per le modalità di esecuzione delle varie operazioni (ritiro e consegna), nel rispetto dei tempi e delle procedure richieste, delle garanzie igienico sanitarie nonché delle garanzie di continuità del servizio.

### ARTICOLO 3 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio. L'importo complessivo stimato del servizio a base di gara per il periodo di riferimento (30 mesi) risulta essere pari ad euro 43.000,00 (I.V.A. Esclusa), oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'esecuzione del Servizio, secondo le modalità riportate all'art. 4), l'Ente corrisponderà all'affidatario l'importo risultante dalla gara di affidamento considerato per le quantità effettivamente riconsegnate oltre I.V.A ed oneri di legge. La Ditta affidataria dovrà iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica di aggiudicazione definitiva. Non è ammessa variazione

dell'importo di aggiudicazione salvo a seguito di modifiche da concordarsi sia in positivo che in negativo nella consistenza complessiva del materiale di lavanderia indicate nell'art. 1 del presente capitolato.

#### ARTICOLO 4 – MODALITA' DEL SERVIZIO

##### A) LUOGO DI ESECUZIONE, RITIRO E CONSEGNA E DIMENSIONE DELL'UTENZA

Il servizio di appalto sarà da effettuarsi nella propria sede di attività. La biancheria dovrà essere ritirata e consegnata presso l'IPAB "Pio Ospizio San Michele", sito in Nogara (Vr), Via P. Sterzi n. 139, presso il Reparto Lavanderia dell'Ente. L'Ente è una struttura residenziale che si occupa della cura e dell'assistenza di persone anziane non autosufficienti, in particolare l'Istituto può ospitare a regime n. 77 utenti suddivisi in vari nuclei.

##### B) RITIRO/CONSEGNA BIANCHERIA

La Ditta appaltatrice, tramite proprio personale dovrà provvedere al ritiro della biancheria sporca ed alla consegna della biancheria pulita presso le aree previste. Il servizio dovrà essere effettuato n. 2 volte alla settimana, tra le ore 8.00 e le ore 10.00.

Il trasporto della biancheria sporca e pulita dovrà essere effettuato, utilizzando automezzi di proprietà della Ditta, idonei ed igienicamente conformi al tipo di servizio ed alle disposizioni di legge vigenti. Il mezzo utilizzato ed i carrelli usati per il trasporto della biancheria sporca, prima di essere riutilizzati per il trasporto della biancheria pulita.

Al fine della effettuazione dei servizi in oggetto, la Ditta dovrà utilizzare propri contenitori carrellati e mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, contenitori idonei allo stoccaggio presso i singoli reparti, nonché a fornire idonei sacchi di colorazioni diverse per la raccolta della biancheria sporca, in numero sufficiente e con caratteristiche tali da consentire un perfetto isolamento tra la biancheria sporca e l'ambiente circostante. Per la raccolta della biancheria sporca verranno utilizzati sacchi monouso in materiale idoneo, diversamente colorati, al fine di consentire una raccolta differenziata dei capi. Le modalità di differenziazione della raccolta ed i colori corrispondenti saranno oggetto di specifico accordo, prima dell'avvio del servizio nel rispetto dell'esigenza di differenziare i capi. La biancheria sporca, inserita nei sacchi appositamente individuati, accuratamente chiusi a cura del personale dell'Ente, verrà fatta confluire, sempre a cura del personale dell'Ente, presso il punto di raccolta, ove i sacchi saranno caricati negli appositi carrelli dal personale della Ditta appaltatrice. I carrelli per la raccolta e distribuzione della biancheria sporca e pulita saranno tutti di proprietà della Ditta. La biancheria pulita verrà consegnata direttamente dal personale della Ditta appaltatrice nell'area dedicata. La consegna dovrà essere effettuata alla presenza di personale dell'Ente specificamente individuato.

Sono a carico della Ditta appaltatrice la messa a disposizione di tutte le attrezzature interne alle proprietà dell'Ente necessarie per la movimentazione della biancheria.

##### C) CONTROLLO BIANCHERIA

La Ditta appaltatrice deve indicare un suo Rappresentante incaricato dell'organizzazione, del controllo e della supervisione dei lavori munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto d'appalto. Tale supervisore deve essere rapidamente rintracciabile in ogni momento della giornata. L'appaltatore pertanto deve comunicare il nome del suo incaricato e il suo numero di telefono. Tutte le contestazioni, anche verbali, di inadempienza fatte in contraddittorio con l'incaricato della Ditta si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

Qualora la biancheria consegnata risulti qualitativamente non conforme a quanto espresso nel presente capitolato, a semplice richiesta verbale, l'aggiudicatario è tenuto a riprendere i capi e a restituirli perfettamente lavati e stirati senza alcun onere per l'Istituto entro il termine di 2 giorni.

##### D) LAVAGGIO E STIRATURA

Il lavaggio deve essere eseguito a regola d'arte, affinché alla fine del processo gli articoli risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e confezionati in pacchetti. Le tecniche di lavaggio devono essere tali da ottenere il massimo risultato di pulizia e sanificazione, nel rispetto delle caratteristiche dei singoli capi trattati. Il processo di lavaggio deve garantire:

l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco, macchia o ombreggiatura;  
la biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi deve essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie ed in caso contrario essere sostituita;  
un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie od irritazioni;  
l'eliminazione degli odori ed assicurare un profumo di pulito;  
una asciugatura perfetta.

La stiratura della biancheria piana deve essere effettuata con mangani ad elevata temperatura al fine di consentire la termodisinfestazione. Le coperte non vanno sottoposte a stiratura, ma soltanto piegate. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire per tutta la durata dell'appalto l'assoluta pulizia e igiene dei propri locali e dei processi di lavaggio.

#### E) ATTREZZATURE E DETERSIVI

I detersivi ed altri prodotti dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare alla biancheria e ai capi in genere la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti ed ai lavoratori, quali allergie, irritazioni della pelle e altri disturbi. L'Ente si riserva di effettuare, con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi della biancheria, al fine di verificare l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possono reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali e quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danno agli utenti ed ai lavoratori dei quali l'aggiudicatario assume l'onere fin d'ora. L'aggiudicatario dovrà fornire le schede di sicurezza dei prodotti, su richiesta dell'Istituto. Gli impianti di lavaggio dell'aggiudicatario dovranno essere dotati di sistemi di depurazione delle acque, nonché consentire il raggiungimento delle temperature che garantiscono la decontaminazione dei capi. L'intero processo di stoccaggio, lavaggio, stiratura ed imballaggio dovrà essere effettuato utilizzando impianti adeguati allo scopo, senza che vi siano locali di promiscuità con quelli di cernita, stiratura, imballo della biancheria pulita. Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti necessari onde evitare inquinamenti della biancheria sanificata. In caso di necessità potranno essere utilizzati più stabilimenti produttivi, purché in regola con quanto previsto dal presente Capitolato.

#### F) PERSONALE

Nell'espletamento dell'appalto, l'Appaltatore dovrà avvalersi del proprio personale in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore. L'appaltatore ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro relativamente al proprio personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Il personale dell'Appaltatore, durante l'espletamento del servizio, deve tenere in evidenza il cartellino di identificazione personale, riportante in modo visibile: nome, cognome e fotografia, nonché il nome della società di appartenenza. La Ditta si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni normative "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".

#### ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente metterà gratuitamente a disposizione della Ditta per l'espletamento del servizio: un'area per poter assicurare pienamente il servizio di scarico e carico del materiale;

L'Ente si impegna a fornire all'impresa le necessarie informazioni sui rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### ARTICOLO 7 – ONERI A CARICO DELLA DITTA

La Ditta si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi e comunque a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per

garantire, in osservanza al D. Lgs. 81/2008, s.m.i. la completa sicurezza durante l'esercizio del servizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette al servizio stesso, nonché per il personale dell'Ente e dell'utenza in genere, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza l'Ente da ogni qualsiasi responsabilità. La Ditta dovrà essere regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese competente per il territorio o negli altri Registri di legge (ad es. per Cooperative Sociali). La Ditta dovrà mettere a disposizione tutta la manodopera necessaria per l'espletamento del servizio, comprensiva degli oneri assicuratori, antinfortunistici, previdenziali e sociali. Sono inoltre a completo carico della Ditta affidataria gli oneri relativi:----- alla fornitura delle divise per il personale impiegato; alla fornitura delle tessere di riconoscimento e distintivi; alla fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria; alla consegna delle "schede tecniche" e delle "schede di sicurezza", redatte in lingua italiana, dei prodotti utilizzati; alla dotazione di tutto il personale dei dispositivi di protezione individuale che si rendessero necessari come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. all'applicazione al personale della contrattazione collettiva di lavoro nazionale di categoria.

**ARTICOLO 8 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**  
Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Ente viene allegato al presente Capitolato. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere l'allegato Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta. In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria.

#### **ARTICOLO 9 – POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA' DANNI**

La Ditta sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio svolto, potessero derivare ai beni mobili e/o immobili dell'Ente, a dipendenti dell'Ente nonché a terze persone e/o a cose di terzi che, in qualsiasi modo, fruiscano dei servizi dell'Ente. A tal fine, dovrà esibire, anteriormente alla stipula del contratto, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) con espressa indicazione che l'Ente è considerato terzo e di responsabilità civile prestatori di lavoro (RCO) comprese malattie professionali e danno biologico, con primaria compagnia di assicurazione.

La polizza dovrà avere validità sino alla conclusione del contratto d'appalto.

Eventuali interruzioni nel lavoro dipendenti da cause di forza maggiore e/o esigenze dell'Ente e dell'attività ivi svolta non daranno diritto al riconoscimento di alcun indennizzo o danno o riconoscimento di qualsiasi genere alla Ditta. La Ditta si obbliga a sostituire immediatamente a propria cura ed oneri, qualsiasi corpo, elemento o oggetto che dovesse venire rotto o danneggiato nell'esecuzione del servizio. La Ditta risponde, inoltre, direttamente, di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti relativi alla normativa antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.

#### **ARTICOLO 10 - CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto, nonché di affidare il servizio in subappalto.

#### **ARTICOLO 11 - REVISIONE DEI PREZZI**

I prezzi offerti dall'aggiudicatario, si intendono fissi e invariabili, a partire dalla data di decorrenza dell'appalto e non è prevista la revisione dato il periodo limitato del servizio in affidamento.

#### **ARTICOLO 12 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE**

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la consegna del materiale nei tempi prescritti.

#### ARTICOLO 13 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta trasmetterà elettronicamente all'Amministrazione dell'Ente fatture mensili, entro 15 giorni dalla conclusione del periodo fatturato. L'importo della fattura sarà determinato dalla Ditta e corrisponderà alla moltiplicazione dei prezzi offerti per ciascun articolo per le quantità riconsegnate pulite. Le quantità riconsegnate pulite saranno ammesse al pagamento solo se attestate su apposito "prospetto mensile riepilogativo", che l'appaltatore avrà l'onere di redigere e far sottoscrivere per accettazione dal Responsabile del Procedimento. Gli articoli "non conformi" (che presentano fori, lavati o stirati in modo "imperfetto") non devono rientrare nel "prospetto mensile riepilogativo" e non devono essere oggetto di fatturazione. L'Ente si impegna ad eseguire la "verifica di conformità" della merce consegnata entro 30 giorni dalla data di emissione fattura.

In assenza di contestazioni o addebiti l'Amministrazione procederà al pagamento delle relative fatture entro 60 (sessanta) giorni data ricezione della fattura del mese. Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'appaltatore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto è da ritenersi servizio essenziale e di pubblica utilità e qualora la Ditta mancasse ad uno qualsiasi degli obblighi contrattuali, ovvero si rivelasse negligente o inadempiente alle prescrizioni date dall'Ente, quest'ultimo si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento e nei termini di legge previa formale comunicazione.

Salve le ipotesi d'urgenza, per le quali è previsto l'intervento immediato a tutela della continuità nell'erogazione del servizio, nei casi di mancato rispetto del contratto o delle norme di sicurezza e di igiene, l'Ente contesta per iscritto alla Ditta ai sensi dell'art. 1454 del c.c. le inadempienze rilevate, fissando il termine di 15 giorni continuativi entro il quale la Ditta deve produrre le proprie controdeduzioni e si deve conformare.

Trascorso inutilmente tale termine o valutate non convincenti le giustificazioni addotte, il contratto si intende risolto di diritto.

In tal caso la Ditta ed i suoi aventi causa, oltre alla perdita della cauzione, saranno tenuti al pagamento degli indennizzi per danni e al rimborso delle maggiori spese all'Ente.

Oltre che per i motivi di cui all'art. 1453 del c.c., il contratto può essere risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1456 e 1564 del c.c. nelle seguenti ipotesi:

- 1) Apertura di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale a carico della Ditta;
- 2) Messa in liquidazione della Ditta;
- 3) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro, od impiego di personale non dipendente dalla Ditta;
- 4) Reiterate inadempienze in ordine all'organico del personale;
- 5) Mancata osservanza del divieto di subappalto;

- 6) Cessione, anche parziale, del contratto a terzi;
- 7) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- 8) Destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- 9) Interruzione del servizio non dovuta a cause di forza maggiore;
- 10) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- 11) Reiterate inadempienze in ordine ai tempi e modi dello svolgimento del servizio previsti nel presente capitolato;
- 12) Utilizzo ripetuto di macchinari e sostanze in violazione delle norme previste dal capitolato relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;
- 13) Mancato rispetto degli obblighi assicurativi previsti nel capitolato;
- 14) Perdita dei requisiti essenziali di appalto.

Qualora fosse la Ditta a disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente si riserva di addebitare le maggiori spese, comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento.

La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo della Ditta al risarcimento dei danni. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Ente potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta nonché sulla cauzione. Nelle ipotesi di risoluzione sopra indicate, l'Ente comunica formalmente alla Ditta di avvalersi della clausola risolutiva espressa indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, restando esclusa la possibilità per l'appaltatore di pretendere danni o indennizzi di sorta. Il recesso, da comunicare a mezzo P.E.C. con almeno un mese di preavviso, potrà essere esercitato per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ente, per sopravvenute modifiche normative e per valutazione negativa complessiva dei risultati dei servizi oggetto dell'appalto, ad insindacabile giudizio dell'ente appaltante.

#### ARTICOLO 15 - PENALITA'

Poiché i servizi oggetto dell'appalto sono da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta appaltatrice per nessuna ragione potrà sospenderli, effettuarli in maniera difforme da quanto previsto dal contratto, eseguirli in ritardo.

In caso di mancato rispetto o di deficienza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Ente avrà la facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno ed in danno alla Ditta, degli adempimenti necessari per il regolare andamento del servizio, qualora l'impresa appositamente diffidata, non ottemperi immediatamente agli obblighi assunti.

In caso di grave inadempimento, anche parziale, da parte della Ditta appaltatrice di quanto previsto dal contratto che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, l'Ente si riserva la facoltà di recedere immediatamente dal contratto, previa comunicazione scritta, a mezzo PEC.

L'appaltatore non potrà in tale caso far valere alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo e l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, salvo il pagamento dei corrispettivi regolarmente maturati.

Per il mancato rispetto degli adempimenti indicati nella sottostante tabella, verranno applicate le corrispondenti penalità.

	<i>Inadempimento</i>	
	<i>Sanzione minima</i>	<i>Sanzione massima</i>
1) Mancato rispetto del n° passaggi a settimana	€ 1.000,00	€ 1.500,00
2) Mancato rispetto giornata di passaggio	€ 500,00	€ 1.000,00
3) Mancato rispetto fasce orario passaggio	€ 500,00	€ 1.000,00

L'inadempimento dovrà essere formalmente contestato con PEC.

Alla Ditta appaltatrice sarà consentito presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite.

La penale sarà da versarsi all'Ente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'idonea documentazione contabile che sarà trasmessa ai fini dell'addebito alla Ditta affidataria.

Alla Ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore; diversamente la Ditta sarà tenuta al pagamento di una penale pari alla cauzione definitiva.

L'Ente addebiterà inoltre alla Ditta inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dalla assegnazione del servizio in oggetto ad altra Ditta sino alla scadenza naturale del contratto, importo che per quanto possibile, sarà trattenuto dall'Ente direttamente in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti per il lavoro già svolto.

#### ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.: Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Istituto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra le parti saranno di competenza esclusiva del foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### ARTICOLO 18 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia di gare di appalto, di igiene e sanità, di prevenzione e infortunistica, di tutela del personale, della legge e del regolamento per l'amministrazione delle IPAB.

#### ARTICOLO 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3